



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. n° 2042

Roma, 27 luglio 2005

*All' **Unione Industriale di Torino**
Via Fanti, 17
10128 Torino*

Oggetto: art. 4, comma 5, D.Lgs. n. 66/2003 - risposta istanza di interpello avanzata dall'Unione industriale di Torino.

L'Unione Industriali di Torino ha richiesto a questa Direzione chiarimenti in ordine alla disciplina dei cui all'art. 4 del D.Lgs n. 66/2003 riguardante la comunicazione, alle DPL – Settore Ispezione del Lavoro, del superamento delle 48 ore settimanali attraverso prestazioni di lavoro straordinario.

A tal proposito è stata esposta una problematica di natura interpretativa con riferimento al termine entro il quale effettuare la comunicazione di cui all'art. 4 comma 5 del D.Lgs. n. 66/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 213/2004.

Tale norma stabilisce che *“in caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti il datore di lavoro è tenuto ad informare, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti comma 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro”*.

In proposito la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale n. 8/2005 precisa che l'arco temporale di riferimento (quattro mesi salvo diversa previsione contrattuale) ha natura fissa e che la comunicazione deve riguardare il numero delle settimane in cui il limite delle 48 ore sia superato per ogni periodo di 7 giorni.

Alla luce di quanto sopra va chiarito che il termine di 30 giorni per la comunicazione decorre sempre dalla fine del quadrimestre fisso (se un diverso periodo non è previsto dalla contrattazione) e che, nell'ambito del quadrimestre, la comunicazione riguarderà solo le settimane complete, mentre i giorni eccedenti saranno considerati nella comunicazione relativa al successivo quadrimestre.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

DP